



University of Gastronomic Sciences
Università degli Studi
di Scienze Gastronomiche

REGOLAMENTO
PER IL RECLUTAMENTO
DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO
(ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010,
modificato dalla Legge 79/2022 di conversione del DL 36/2022)

Approvato dal Consiglio Accademico del 10/07/2024
e dal Comitato Esecutivo del 18/07/2024

Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato

Art. 1 – Ambito di applicazione

1.1 – Il presente Regolamento - adottato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, modificato dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 - disciplina il reclutamento, mediante procedura di valutazione comparativa, di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Art. 2 – Natura del rapporto e finalità

2.1 – Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e il Ricercatore è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.

2.2 – La stipula del contratto di cui al comma 2.1 è finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

2.3 – Le attività di cui al comma 2.2 sono svolte nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare, ovvero del corrispondente settore scientifico-disciplinare indicato nel bando di concorso o in settori affini.

2.4 – L'impegno annuo complessivo del Ricercatore a tempo determinato è pari a 1500 ore per il regime a tempo pieno e 750 ore per il regime a tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di impegno a tempo pieno e a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito.

2.5 – L'attività di didattica consiste nello svolgimento di insegnamenti, moduli, seminari o altre forme di didattica, frontale o a distanza, prevista dalle strutture didattiche dell'Ateneo.

2.6 – L'attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti comprende l'orientamento e il tutoraggio/mentoraggio degli studenti nonché le attività di laboratorio e di verifica dell'apprendimento.

Art. 3 – Richiesta di attivazione delle procedure di selezione

3.1 – Il Consiglio Accademico propone al Comitato Esecutivo l'attivazione delle procedure di valutazione comparativa per la selezione dei Ricercatori a tempo determinato.

3.2 – Le proposte di attivazione devono essere congruenti con la programmazione della didattica e della ricerca di Ateneo, anche ai sensi della normativa vigente relativa ai requisiti richiesti annualmente per l'attivazione dell'offerta formativa.

3.3 – La richiesta di attivazione di una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, presentata dal Consiglio Accademico al Comitato Esecutivo, ai sensi del comma 3.1 del presente articolo, deve indicare:

- il gruppo scientifico-disciplinare, con specifica di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato

- i requisiti per l'ammissione alla selezione;
- il regime di impegno previsto;
- informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri – con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti affidate al ricercatore a tempo determinato – e sul relativo trattamento economico e previdenziale.

3.4 – La proposta di attivazione di cui al presente articolo viene sottoposta alla approvazione del Comitato Esecutivo, previa verifica della copertura economico-finanziaria del contratto da attribuire.. In caso di approvazione, il Comitato Esecutivo conferisce mandato al Rettore di emanare il relativo bando per relativa selezione.

Art. 4 – Indizione della procedura di valutazione comparativa

4.1 – La selezione si svolge, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei Ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005, mediante procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

4.2 – Il bando di indizione della procedura di valutazione comparativa è emanato dal Rettore – in conformità alla delibera del Comitato Esecutivo, ai sensi del precedente art. 3.4 – ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sui siti web dell'Ateneo, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione europea.

4.3. – Il bando per la selezione del Ricercatore a tempo determinato deve indicare:

- a. la tipologia del contratto da attribuire e il regime di impegno (a tempo pieno o definito);
- b. il gruppo scientifico-disciplinare e l'eventuale profilo, esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c. l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca, nonché la durata dello stesso;
- d. i requisiti di ammissione;
- e. le modalità e i termini per l'invio delle candidature, dei titoli e delle pubblicazioni, con previsione di trasmissione telematica, nonché l'eventuale numero massimo di pubblicazioni da presentare da parte dei candidati, comunque non inferiore a 12;
- f. le attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti da affidare al Ricercatore a tempo determinato, nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare, ovvero del settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o di settore affine;
- g. le funzioni, i diritti e i doveri del Ricercatore a tempo determinato;
- h. il trattamento economico e previdenziale spettante;
- i. il termine entro cui la procedura deve concludersi.

4.4 – I termini per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai 30 giorni decorrenti dalla data della pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'Ateneo e sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca, conformemente a quanto indicato sul bando di concorso.

Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato

4.5 – Ciascuna domanda, corredata di curriculum scientifico–professionale, di eventuali pubblicazioni, di attestati e di ogni altro titolo che possa essere utile alla selezione, è presentata nelle forme e nei termini indicati nel bando.

Art. 5 – Tipologia contrattuale

5.1 – La tipologia contrattuale stipulata con i Ricercatori a tempo determinato - di cui all'art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, modificato dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 - è la seguente:

- contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di 6 anni, non rinnovabile.

Art. 6 – Requisiti per l'ammissione alle procedure di valutazione comparativa

6.1 – Sono ammessi alle procedure di selezione dei Ricercatori a tempo determinato i candidati, italiani e stranieri, in possesso dei seguenti requisiti:

- a. titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente;
- b. diploma di specializzazione medica, per i settori interessati.

6.2 – Nell'ambito della programmazione triennale, l'Ateneo ha la facoltà di vincolare risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula di contratti di cui al presente Regolamento in favore di candidati che, per almeno 36 mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato Corsi di Dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso Università e Istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi dall'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.

6.3 – È richiesta inoltre la conoscenza di una o più lingue specificate nel bando.

6.4 – I titoli presentati dai candidati devono essere coerenti con il gruppo scientifico-disciplinare, ovvero con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione.

6.5 – I requisiti di cui al presente articolo e quelli prescritti dal bando di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla valutazione comparativa.

6.6 – Non possono partecipare alle procedure di selezione i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio, nonché soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al presente Regolamento.

6.7 – Non possono inoltre partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela e affinità entro il quarto grado con un professore facente parte del Consiglio Accademico, con il Direttore Generale, con il Rettore o un componente del Consiglio di Amministrazione.

6.8 – L'eventuale esclusione dalla valutazione comparativa è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 7 – Commissione esaminatrice

7.1 – Il Rettore nomina, per ciascuna procedura di valutazione comparativa per la selezione del Ricercatore a tempo determinato, una Commissione esaminatrice composta da tre membri, garantendo ove possibile un'adeguata rappresentanza di genere:

- a. un professore appartenente ai ruoli dell'Ateneo,
- b. un professore di I fascia appartenente al settore scientifico-disciplinare e in caso di impossibilità al gruppo scientifico-disciplinare, per il quale è stata emanata la procedura di valutazione comparativa,
- c. un professore di I o di II fascia scelto sulla base del curriculum scientifico e accademico.

7.2 – La nomina della Commissione esaminatrice avviene con Decreto del Rettore, al quale viene data adeguata pubblicità mediante pubblicazione nell'area dedicata del sito web dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.

Art. 8 – Selezione dei candidati

8.1 – La procedura di valutazione comparativa, alla quale sono ammessi i candidati in possesso, al momento della presentazione della domanda di ammissione alla selezione, dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento, deve prevedere i seguenti passaggi:

- a. una valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i parametri e i criteri riconosciuti anche in ambito internazionale individuati con DM 25/05/2011, n. 243;
- b. l'ammissione alla fase successiva della procedura – consistente nella discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica – dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura che va da un minimo del 10% a un massimo del 20% del numero di partecipanti e comunque non inferiore a 6 unità; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a 6;
- c. svolgimento di una discussione pubblica sui titoli, sulle pubblicazioni presentate e sulla produzione scientifica complessiva, finalizzata alla successiva attribuzione di un punteggio;
- d. accertamento della conoscenza delle lingue specificate dal bando.

8.2 – La procedura di valutazione comparativa non prevede esami, a eccezione della prova orale per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, di cui al punto d) del comma 1 del presente articolo, da svolgersi contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, di cui al punto c) del comma 1 del presente articolo.

8.3 – La Commissione giudicatrice, sulla base dei punteggi assegnati ai titoli e alle pubblicazioni scientifiche, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, redige una graduatoria con l'individuazione del vincitore della selezione pubblica.

8.4 – Per ogni seduta della Commissione deve essere redatto un verbale, firmato da tutti i componenti, con i relativi allegati.

Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato

Art. 9 – Approvazione degli atti e proposta di chiamata

9.1 – Gli atti della procedura sono costituiti dai verbali redatti dalla Commissione esaminatrice.

9.2 – Il Rettore, entro trenta giorni dalla consegna, accerta con proprio decreto la regolarità degli atti. Nel caso in cui riscontri irregolarità o vizi di forma, il Rettore rinvia gli atti alla Commissione esaminatrice, assegnando, contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione.

9.3 – Gli atti della procedura sono resi pubblici in via telematica, sul sito web dell'Ateneo. La procedura pubblica di selezione si intende conclusa a decorrere dalla data del decreto rettorale di cui al comma precedente.

9.4 – Entro il termine di 60 giorni dalla approvazione degli atti, il Consiglio Accademico formula la proposta di chiamata dell'idoneo, da trasmettere al Comitato Esecutivo, che delibera in merito all'attivazione del contratto.

Art. 10 – Stipula del contratto individuale di lavoro

10.1 – Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con il vincitore della selezione pubblica deve essere stipulato entro il termine di 90 giorni dalla conclusione della procedura di selezione, di cui all'art. 9.3. Il contratto di lavoro, redatto in forma scritta, è sottoscritto dal Ricercatore selezionato e dal Direttore Amministrativo.

10.2 – Il contratto di lavoro deve indicare:

- a. il settore scientifico-disciplinare nell'ambito del quale il Ricercatore a tempo determinato svolge la propria attività, nonché l'eventuale programma di ricerca indicato nel bando di selezione;
- b. la tipologia del contratto stipulato e il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito;
- c. le modalità di svolgimento delle attività affidate al Ricercatore a tempo determinato;
- d. funzioni, diritti e doveri del Ricercatore a tempo determinato;
- e. il trattamento retributivo e previdenziale, previsto ai sensi della normativa vigente per i redditi da lavoro dipendente;
- f. il periodo di prova, durante il quale ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso, con effetto immediato dalla comunicazione alla controparte;
- g. le clausole di risoluzione previste all'art. 14 del presente Regolamento.

10.3 – I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

10.4 – I contratti di lavoro stipulati con i Ricercatori a tempo determinato di cui al presente Regolamento sono conteggiati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai fini della verifica dei requisiti di docenza, richiesti agli Atenei per l'attivazione annuale dell'offerta formativa.

Art. 11 – Trattamento economico e previdenziale

Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato

11.1 – Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti da Ricercatore a tempo determinato è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.

11.3 – Al titolare del contratto compete il trattamento di fine rapporto di lavoro.

11.4 – L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni, previdenziali e per responsabilità civile verso terzi a favore dei Ricercatori a tempo determinato assunti sulla base del presente Regolamento.

Art. 12 – Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

12.1 – I contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento non sono cumulabili:

- a. con la titolarità di assegni di ricerca di cui all'art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b. con la titolarità di contratti di ricerca, di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, modificato dalla Legge 79/2022;
- c. con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia;
- d. con le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
- e. con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati.

12.2 – Il Rettore ha la facoltà di richiedere al Ricercatore a tempo determinato lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici, oltre a quelli espressamente indicati nel bando di selezione.

12.3 – Ai Ricercatori a tempo determinato in regime di tempo pieno è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, previa autorizzazione del Consiglio Accademico. Ai Ricercatori a tempo determinato in regime di tempo definito è consentito lo svolgimento di attività libero professionali, nonché di ulteriori attività conferite da parte di soggetti terzi, previa comunicazione all'Amministrazione dell'Ateneo, purché non arrechino pregiudizio alle attività istituzionali e non determinino situazioni di conflitto di interessi con l'Ateneo.

Art. 13 – Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

13.1 – Il Ricercatore a tempo determinato svolge attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti secondo quanto stabilito dal contratto e nell'ambito della programmazione stabilita dagli organi universitari competenti, secondo le necessità delle strutture preposte alla gestione delle attività didattiche e di ricerca.

13.2 – Le attività svolte dal Ricercatore a tempo determinato sono soggette a verifica da parte del Rettore, che espone le proprie valutazioni al Consiglio Accademico. La verifica viene effettuata con periodicità annuale e attiene alla correttezza delle attività svolte dal ricercatore nel rispetto dei doveri stabiliti dal contratto. Il Ricercatore a tempo determinato, a tal fine, al termine di ogni anno di contratto consegna al Rettore una relazione sulle attività svolte.

Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato

13.3 – Nel caso in cui all'esito della verifica siano accertate inadempienze dei doveri didattici e scientifici, anche con riferimento all'attuazione dei programmi di ricerca, tali da non consentire il proseguimento del contratto, viene applicata la disciplina di cui al successivo art. 14.

Art. 14 – Risoluzione del rapporto di lavoro

14.1 – La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.

14.2 – Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso, ciascuna delle parti è tenuta a dare un preavviso pari a 30 giorni; in caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato mentre il ricercatore, in caso di mancato preavviso da parte dell'Amministrazione, avrà diritto a un'indennità di pari importo.

Art. 15 – Chiamata nel ruolo di professore associato del Ricercatore a tempo determinato

15.1 – Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia.

15.2 – L'eventuale chiamata di cui al comma precedente dovrà essere effettuata secondo le modalità previste dall'art. 18, comma 1, lettera e), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (*ai sensi dell'art. 18, comma 1, e dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge 240/2010*) – Titolo II, Titolo III, Titolo IV.

15.3 – In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.

Art. 16 – Disposizioni transitorie e finali

16.1 – Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi sui rapporti di lavoro subordinato.

16.2 – Al presente Regolamento è data adeguata pubblicità tramite la pubblicazione sul sito dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.